

ricupero, facendo di tutto espressa menzione nel suddetto processo verbale di consegna.

Se poi la persona che subentra nelle operazioni del ricupero, non paghi prontamente il montare delle suddette spese ed indennità, o rifiuti di pagarle per attendere l'esito finale del ricupero stesso, ovvero insorgano controversie circa il valore o la ripartizione del ricupero, l'ufficio di porto si atterrà al disposto degli articoli 666, 667, 668, 669, 670 e 671 del presente regolamento, e alle speciali istruzioni che riceverà dal capo del compartimento.

680. Alla vendita di oggetti, provenienti da naufragio o da altri sinistri di mare si procederà a licitazione od a trattativa privata, senza formalità d'incanto :

a) quando vi siano oggetti, che il perito abbia giudicato non potersi conservare o pei quali occorressero gravi spese di custodia ;

b) quando per far fronte alle spese di ricupero occorra prontamente una somma di danaro ;

c) quando sia urgente di provvedere al rimpatrio dell'equipaggio per evitare le maggiori spese del suo mantenimento nel luogo del sinistro.

La vendita si eseguirà nel luogo in cui sono gli oggetti recuperati o in altro più opportuno a giudizio dell'autorità marittima competente, nei modi indicati nella sezione seguente.

Sezione IV.

Liquidazione dei recuperi provenienti da sinistri di mare.

681. Ultimato il ricupero se questo fu gerito dagli interessati, il competente ufficio di porto procederà alla liquidazione definitiva delle spese incontrate pel mantenimento, indumento e rimpatrio dell'equipaggio (quando a tutto ciò non abbiano già provveduto i gestori del ricupero) e di quelle di trasferta degli uffiziali di porto, se ne sarà il caso.

Se poi il ricupero fu gerito dall'ufficio di porto, lo stesso, oltre le dette spese, liquiderà pure quelle di salvamento e di custodia degli oggetti, comprese le remunerazioni ai periti ed alle persone che cooperarono al salvamento, le spese di vendita, i diritti di cancelleria, e le relative tasse di registro e bollo.

682. Fatta la liquidazione di cui all'articolo precedente, se il ricupero fu gerito dagli interessati, e questi non abbiano anticipatamente soddisfatto le